

Titolo/Denominazione della Collana: **“Persone, Minori, Famiglie”**

Editore: **Roma TrE-Press**

REGOLAMENTO DELLA COLLANA

1. Denominazione

1. È istituita dal Dipartimento di Giurisprudenza la collana **“Persone, Minori, Famiglie”** presso Roma TrE-Press.
2. I volumi sono pubblicati in *open access* sulla base di una licenza “Creative Commons”.
3. La collana accoglie Monografie, Raccolte di Atti, Relazioni e Working Papers e Quaderni sui temi del diritto delle persone, dei minorenni e delle famiglie, con attenzione sia al diritto nazionale, che a quello sovranazionale e internazionale.
4. La Collana sarà pubblicata nel rispetto del Codice etico adottato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Roma Tre, in data 22 aprile 2020.

2. Finalità

1. La Collana intende essere una piattaforma editoriale multilingue, aventi ad oggetto studi attinenti al diritto delle persone, dei minorenni e delle relazioni familiari
2. L'intento è dunque di stimolare un proficuo scambio scientifico attraverso una diretta partecipazione di studiosi appartenenti a diverse discipline, tradizioni e generazioni.

3. Organizzazione della Collana

1. La Collana è diretta e gestita da una Direzione affidata esclusivamente a professori ordinari in ruolo nell'Ateneo Roma Tre con interessi nel diritto delle persone, dei soggetti minori di età e del diritto di famiglia. La Direzione potrà essere coadiuvata da un Comitato scientifico composto da studiosi anche esterni all'Ateneo Roma Tre.
2. I volumi non sottoposti a Revisione di cui all'art. 6 sono affidati alla cura di uno o più curatori nominati dalla Direzione della Collana.

4. Proposta di pubblicazione

1. La proposta di pubblicazione è trasmessa dall'Autore o dal Curatore alla Direzione.
2. La Direzione effettua una prima valutazione in ordine all'adeguatezza della proposta rispetto ai temi trattati nella collana.
3. La Direzione può decidere di non pubblicare lavori palesemente privi dei necessari requisiti di scientificità, originalità, pertinenza.

5. Revisione

1. La Direzione invia il lavoro proposto a due Revisori da esso individuati in base al tema e all'area disciplinare della proposta di pubblicazione.
2. Il lavoro è trasmesso in forma anonima.
3. Ciascun Revisore deve esprimere un giudizio sui seguenti quesiti:
a) originalità del contributo; b) rigore scientifico del metodo; c) aggiornamento bibliografico; d) chiarezza e proprietà di forma.
4. Il giudizio è articolato nei seguenti quattro livelli: ottimo, buono, sufficiente, insufficiente.
5. Il Revisore deve quindi redigere un giudizio complessivo motivato in relazione alla pubblicabilità o non pubblicabilità del lavoro scientifico, e può formulare suggerimenti all'Autore.
6. Qualora uno dei Revisori giudichi non pubblicabile il lavoro, la Direzione invia il contributo a un terzo Revisore.
7. La Direzione comunica i giudizi dei Revisori all'Autore, che dovrà tenerne conto nella stesura della versione finale del lavoro.
8. Nel caso di giudizio negativo conforme da parte di due Revisori, il lavoro non può essere pubblicato. Nel caso di giudizio positivo, la decisione finale sulla pubblicazione spetta alla Direzione, tenendo conto anche delle modifiche apportate dall'Autore in rispondenza ai suggerimenti dei Revisori.

6. Esclusioni dal processo di revisione

1. A insindacabile giudizio della Direzione possono non essere sottoposti a revisione gli atti di convegno, i quaderni e i contributi

destinati a una raccolta di scritti in onore.